

N. R.G. 1963/2017



IL TRIBUNALE DI CATANIA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Adriana Puglisi
dott. Nicola La Mantia
dott. Mariano Sciacca

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g. 1963/2017

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§ letto il ricorso proposto dall' avv. Adolfo Landi, in qualità di Commissario Straordinario dell'Opera Diocesana Assistenza O.D.A. nei confronti del Conservatore pro-tempore del Registro delle Imprese di Catania contro il decreto di rigetto, emesso il 19 aprile 2017 dal Giudice del Registro presso il Tribunale di Catania (doc. A), nel procedimento R.G. n. 1565/2017, per impugnazione del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, n. RI/PRA/2017/11934/880, del 3 aprile 2017, avente ad oggetto rifiuto della richiesta d'iscrizione di cui alla pratica n. M17328K3449.

§ Letta la comparsa di costituzione della Fondazione O.D.A., in persona di Romano Calero, Alberto Marsella, Marco Bonistalli e Claudia Pizzo;

§ Rilevato, in punto di fatto, che:

- l'Opera Diocesana Assistenza O.D.A., in seguito anche ODA, è un ente ecclesiastico legalmente riconosciuto, con forma giuridica di fondazione, ai sensi dell'art. 4, l. 20 maggio 1985, n. 222. In particolare, l'ODA è un ente morale con personalità canonica giuridica propria, costituito con atto pubblico ai rogiti del notaio Eusebio Mirone in Catania del 5 marzo 1962, ed eretto canonicamente con decreto arcivescovile del 7 marzo 1962;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1963, l'ODA ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica civile, ed è attualmente iscritto al n. 95 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Catania;
- lo statuto vigente è stato approvato con atto ai rogiti del notaio Carmelo Sinatra del 30 agosto 2015;
- l'ODA è amministrata, a norma dell'art. 7 dello statuto, da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, che è stato interamente nominato dall'Arcivescovo di Catania nelle persone del Mons. Alfio Santo Russo (Presidente) e dei sigg. dott. Alberto Marsella (amministrato delegato), arch. Marco Bonistalli, dott. Romano Calero e dott.ssa Claudia Pizzo;
- in data 15 dicembre 2016 il Presidente del C.d.a., Mons. Alfio Santo Russo rassegnava le proprie dimissioni nelle mani di S.E. l'Arcivescovo;
- in data 6 marzo 2017 l'Arcivescovo di Catania con separati decreti: a) rimuoveva dall'incarico ecclesiastico di amministratori Alberto Marsella, Romano Calero,



Claudia Pizzo e Marco Bonistalli ; b) nominava commissario straordinario dell'ODA, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, l'avv. Adolfo Landi.

- i provvedimenti di rimozione e commissariamento venivano notificati via pec agli amministratori ed iscritti nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Catania;
- il Commissario pertanto richiedeva analogo iscrizione ai sensi degli artt. 2189 e 2196 c.c. presso il registro delle imprese;
- in data 3 aprile 2017 il Conservatore del registro delle imprese comunicava il rigetto della domanda di iscrizione;
- che, proposto ricorso dinanzi al Giudice del Registro, quest'ultimo con decreto del 19 aprile 2017 rigettava il ricorso;
- che avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo l'avv. Adolfo Landi, in qualità di Commissario Straordinario dell'Opera Diocesana Assistenza O.D.A..

§ rilevato che, in seno al ricorso, l'esponente lamentava:

- **A) illegittimità del rifiuto, per avere l'Ufficio del registro, quale Autorità amministrativa statale, sindacato la validità di un atto che costituisce espressione di un potere di diritto canonico**, dovendosi di contro ritenere che la competenza giurisdizionale in ordine ai provvedimenti canonici riguardanti l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, spettano – al di fuori dei casi di cui all'art. 19 l. 222/1985 – solo ed esclusivamente alla giurisdizione ecclesiastica e che, pertanto, gli atti da iscrivere sindacabili dall'Autorità giudiziaria italiana, a fortiori evidentemente gli stessi non possono essere sindacati da un'autorità amministrativa come il Registro delle imprese, che deve pertanto limitarsi a prendere atto di quanto determinato dalle Autorità canoniche competenti, per tutto quanto concerne l'organizzazione interna degli enti di diritto canonico come l'ODA, che appartengono di per sé ad altro ordinamento e sono oggetto di mero riconoscimento civile da parte dello Stato italiano sulla base dei richiamati Accordi;
- **B) illegittimità del rifiuto, per avere l'Ufficio del registro sindacato la validità di un atto di diritto canonico, sulla base della legge italiana**, atteso che l'atto di cui viene richiesta l'iscrizione non rientra tra quelli che, a norma dell'art. 19 l. 222/1985, possono essere sindacati in ordine alla conformità al diritto civile italiano (tra i quali rientrano invece le modifiche allo statuto degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti). Del resto non esiste alcuna norma di legge italiana che regolamenti le vicende relative alla revoca degli amministratori ed al commissariamento di enti ecclesiastici, il che esclude a priori che nel caso di specie manchi il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”, tanto è vero che il provvedimento di rigetto non menziona alcuna condizione di legge che non sarebbe rispettata dagli atti in questione.
- **C) illegittimità del rifiuto, per avere l'Ufficio del registro sindacato la legittimità sostanziale e non solo formale dell'atto**, atteso che è orientamento giurisprudenziale consolidato, quello per cui il riferimento alle “condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione” dell'atto comporti la titolarità per l'Ufficio di un potere di verifica avente ad oggetto la sola regolarità formale, e non anche sostanziale, dell'atto;



- **D) l'illegittimità del rifiuto, per avere l'Ufficio del registro ecceduto i propri poteri, verificando la conformità dell'atto allo statuto e non solo alla legge**, atteso che è certo che il potere dell'ufficio – al di là della distinzione tra controllo di legalità formale e controllo di legalità sostanziale – riguarda solo ed esclusivamente il rispetto della legge, e non può mai estendersi al rispetto di atti afferenti l'esercizio dell'autonomia privata come gli statuti.
- **E) l'illegittimità del rifiuto, per avere l'Ufficio del registro rifiutato l'iscrizione in difformità dall'intervenuta iscrizione dei medesimi atti presso il registro delle persone giuridiche;**
- **F) l'illegittimità del rifiuto, per avere l'Ufficio del registro errato nel ritenere contrari allo statuto i provvedimenti dell'Arcivescovo**, atteso che le previsioni statutarie devono essere integrate con le norme del diritto canonico comune, vista la natura giuridica dell'ente, nonché le disposizioni di cui all'art. 4.1 dello statuto, a norma del quale "Poiché l'Opera avrà in ogni tempo finalità di religione e di culto, nel seno della Chiesa Cattolica dipenderà dall'Autorità Ecclesiastica per tutti quanto di competenza, a norma del Codice di Diritto Canonico". In particolare, le norme di cui all'art. 7.5 dello statuto, nella parte in cui prevedono la non revocabilità di 3 amministratori su 5, devono essere interpretate facendo salva quanto meno la potestà di revoca per giusta causa da parte delle Autorità ecclesiastiche competenti, tanto più che gli amministratori in questione sono nominato a tempo indeterminato e che, nel caso di specie l'Arcivescovo, considerata la relazione del consulente dalla quale emergeva una "situazione insostenibile da tutti i punti di vista", viste le note della Pontificia Commissione per le attività del settore sanitario delle Persone Giuridiche e della Congregazione per il clero, ha adottato i decreti rimozione e di nuova nomina in forza del proprio potere-dovere di vigilanza ai sensi dei canoni 1276- 1279 del codice di diritto canonico, e considerato che l'esercizio della vigilanza può anche comportare "la necessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi" (canone 49) e provvedimenti disciplinari (canone 1377), inclusa la "rimozione dall'ufficio ecclesiastico" (canoni 192-193);

tanto premesso

§ considerato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere la giurisdizione dell'A.G.O. ogni qual volta si verta in materia di esercizio della potestà spirituale e di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa, nonché in materia di atti organizzativi interni;

§ considerato che il controllo da parte dell'Ufficio e del Giudice del Registro, pur di tipo formale e non sostanziale, si estende - per giurisprudenza costante, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio - alla valutazione della "corrispondenza tra atto da iscrivere e modello legale";

§ ritenuto che, senza che il predetto controllo possa trasformarsi in un sindacato nel merito delle determinazioni adottate dall'Arcivescovo, deve comunque ritenersi sussistente in capo all'A.G.O., seppure nei limiti che si vanno a precisare, un potere volto a verificare se, nel caso di specie, possa comunque prendersi atto del suddetto provvedimento di rimozione, asseritamente assunto in virtù dei canoni richiamati;



§ considerato, di contro, che non compete all'autorità investita della cognizione un controllo direttamente incidente sul merito delle scelte operate dall'Autorità ecclesiastica, ove, del caso, si prospetti l'illegittimità dello stesso atto sotto qualsivoglia profilo di invalidità (nullità, annullabilità, inefficacia), di contro rilevando nella presente sede una mera valutazione formale, come detto, "corrispondenza tra atto da iscrivere e modello legale";

§ rilevato, a tal riguardo, che la questione relativa alla rilevanza o meno della definitività degli provvedimenti arcivescovili, esaminata dalla Fondazione ODA, al più – e quindi a prescindere dal vaglio di fondatezza di quanto sostenuto nella comparsa di costituzione - può rilevare in termini eventuale inefficacia del provvedimento, valutazione questa comunque preclusa nella presente sede;

§ considerato che tale controllo impone di valutare, non solo il rispetto della "*lex specialis*" costituita dallo statuto (il quale, nel caso di specie, non prevede più un potere di intervento sostitutivo dell'Arcivescovo), ma anche la sussistenza o meno di un potere residuale di rimozione degli amministratori, in capo al medesimo Arcivescovo, a norma del diritto canonico, controllo questo da operarsi solo ed esclusivamente in modo – si ripete – formale, ovvero di verifica dell'esercizio di un potere espressamente previsto dall'ordinamento canonico;

§ ritenuto quindi che, deve ritenersi possibile, nella presente sede, una valutazione di inesistenza (o meno) del *tipo atto* per assoluta carenza del relativo potere di adozione in capo all'Autorità emanante o, comunque, di una sua abnormità;

§ rilevato che l'O.D.A. è ente ecclesiastico, e nella specie Pia Fondazione Autonoma, con personalità giuridica pubblica giusta decreto di erezione canonica del 07 marzo 1962;

§ rilevato che con legge n. 121/1985 è stato ratificato ed è stata data esecuzione all'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929;

§ che ai sensi dell'art. 2 del citato Accordo "*La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica*";

§ che ai sensi della normativa concordataria di cui alle leggi n. 121, 206 e 222 del 1985 ogni qualvolta vi sia un atto che interessa gli organi statutari di un ente ecclesiastico (inerente alla loro nomina ed al loro modo di essere organizzati), nonchè si debba valutare la legittimità di un atto da tali organi statutari emanato, lo Stato italiano si astiene per effetto della richiamata normativa da ogni valutazione di merito, rimettendolo all'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica;

§ rilevato che la funzione propria degli amministratori, nell'ambito degli Enti ecclesiastici, in quanto ricadente sui beni della Chiesa destinati al perseguimento degli scopi spirituali e di culto dalla stessa perseguiti, è una funzione pubblica, nell'ambito dell'ordinamento ecclesiastico, appartenente all'organizzazione interna dell'Ente stesso



che implica una partecipazione alla potestà esecutiva del suo governo, e le cui prerogative e modalità di svolgimento trovano fonte immediata nel diritto canonico;

§ rilevato che, ancora, l'O.D.A., quale ente ecclesiastico con personalità giuridica pubblica soggiace in via primaria al diritto canonico ed in via sussidiaria alla norma secondaria statutaria (can. 1257);

§ rilevato che ai sensi del Can. 1279 – “§1. *L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore*”;

§ rilevato che pertanto deve ritenersi che i provvedimenti arcivescovili sono stati adottati in presenza e nell'esercizio di un generale potere di vigilanza, normativamente previsto dal codice canonico, risultando quindi la conformità legale del tipo atto alla sua legge generale, siccome espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento canonico;

§ rilevato che ulteriore conferma deriva dalla *nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (Communicationes, 36 [2004] 24–32)*, la quale fornisce ulteriori elementi significativi sotto due distinti profili:

- 1) quanto al ruolo e alle competenze dell'Ordinario nell'amministrazione dei beni ecclesiastici degli enti: *5. Spetta al Vescovo diocesano il potere-dovere di esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr. can. 1276, § 1) e di vigilare sulle persone giuridiche canoniche nei limiti stabiliti dal diritto (cfr. cann. 392, § 2; 325, § 1). La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico e perciò non deve essere concepita come limitazione dell'autonomia degli enti ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l'ente e chi agisce a suo nome. Tale dovere di vigilanza comprende alcuni compiti che comportano l'esercizio della potestà esecutiva (ad esempio, licenza per gli atti di straordinaria amministrazione) e di altri compiti che non comportano tale potestà (ad esempio, esame dei bilanci, ispezioni amministrative, consulenza tecnica e giuridica). Il Vescovo affida abitualmente ad altri questi compiti. Si tenga presente che all'Ordinario del luogo compete anche l'esercizio della vigilanza sull'attività amministrativa delle associazioni private di fedeli, ai sensi e nei limiti dei cann. 305 e 325.*
- 2) quanto alla funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici: – *in merito al can. 1279, si tenga presente che il principio enunciato nel canone ha i suoi riflessi sui rapporti che la persona giuridica intrattiene con i terzi, in ordine alla certezza della legittima rappresentanza degli interessi della stessa persona giuridica. Possiamo dedurre che il Codice di Diritto Canonico non è orientato e non contiene una norma specifica che attribuisca in modo diretto ed esplicito all'Ordinario il potere di supplenza nella rappresentanza degli enti ecclesiastici, persone giuridiche pubbliche. La norma canonica stabilisce che l'Ordinario può*



supplire la rappresentanza solo nel caso di negligenza del rappresentante legale, oppure, se ciò gli è attribuito dal diritto particolare o dagli statuti. –

§ rilevato che, quanto espresso nel superiore punto sub 2) vieppiù conferma l'esistenza in virtù dell'ordinamento canonico del detto potere di supplenza, siccome previsto e disciplinato in modo generale dal richiamato canone 1729, *nel caso di negligenza del rappresentante legale* ovvero *alternativamente, se ciò gli è attribuito dal diritto particolare o dagli statuti*, in tal modo espressamente ammettendosi e confermandosi che la mancata previsione statutaria di un potere di revoca non esclude l'operatività del più generale potere di vigilanza previsto dal citato canone;

P.T.M.

Accoglie il reclamo;

Ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere i decreti del 6 marzo 2017, con cui S.E. l'Arcivescovo di Catania ha rimosso dall'incarico ecclesiastico di amministratori i sigg. Alberto Marsella, nato a Savona il 24 luglio 1967, c.f. MRSLRT67L24I480S; Marco Bonistalli, nato a Empoli l'11 giugno 1967, c.f. BNSMRC54H11D403X; Claudia Pizzo, nata a Genova il 20 marzo 1963, c.f. PZZCLD63C60D969L; Romano Calero, nato a Genova, il 27 gennaio 1959, c.f. CLRRMN59A27D969J (doc. 7) e ha nominato commissario straordinario dell'ODA l'avv. Adolfo Landi;

Spese compensate.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa, il 14/06/2017.

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Mariano Sciacca

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Adriana Puglisi

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

